

CONVENZIONE

tra

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, codice fiscale e partita I.V.A. 13109681000, con sede in Roma, Largo Francesco Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti (di seguito, anche la “Fondazione”);

e

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui alla Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42 (di seguito, anche “Azienda e, insieme con la Fondazione, “Parti”).

Premesso che:

- la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito, anche “Policlinico Gemelli” o “Policlinico”), ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale; e ha ottenuto, con decreto del Ministro della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nelle discipline di “Medicina Personalizzata” e “Biotecnologie Innovative”;
- l’Azienda ha manifestato l’interesse a continuare – nei termini e con le modalità stabilite dal presente accordo – la collaborazione, da tempo in essere con la Fondazione, per lo svolgimento prestazioni specialistiche di citogenetica clinica;
- la Fondazione è in possesso delle competenze professionali, delle attrezzature e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo;
- i Direttori Sanitari della Fondazione e dell’Azienda hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente accordo.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2

La Fondazione si rende disponibile ad eseguire, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione, analisi citogenetiche su campioni prelevati da pazienti trattati presso l’Ospedale Generale Provinciale di Rieti, nella misura di 100 (cento) esami (di seguito gli “Esami”).

La presente Convenzione non disciplina, né riguarda in alcun modo, eventuali attività di ricerca, con le correlate regole per l'utilizzo di dati o informazioni e i criteri di ripartizione di eventuali proventi per studi sponsorizzati o di diritti di utilizzazione economica.

Art. 3

L'Azienda si impegna ad eseguire i prelievi per gli Esami, di cui all'art. 2, e a far pervenire – con assunzione di costi e responsabilità a proprio carico – i relativi campioni alla competente UOC della Fondazione. L'Azienda, inoltre, si impegna a rendere all'interessato l'informativa per il trattamento dei dati personali, allegata alla presente convenzione (Allegato 1).

Tali attività debbono essere svolte dall'Azienda:

- nel rispetto delle norme e delle Linee Guida applicabili;
- in osservanza delle concrete modalità operative stabilite nel presente accordo e nell'Allegato A;
- avendo preventivamente acquisito, con le modalità di cui al successivo articolo 8, il consenso informato del paziente.

Art. 4

La procedura operativa per lo svolgimento degli Esami presso la Fondazione è stabilita nell'Allegato A.

Resta fermo, in ogni caso, che gli Esami saranno eseguiti nel rispetto dell'esigenza di assicurare regolare svolgimento delle prestazioni istituzionali erogate dal Policlinico Gemelli in favore del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 5

L'Azienda assume la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di cui all'art. 3 e, in generale, per tutte le prestazioni, assistenziali o diagnostiche, da essa eseguite in favore dei pazienti dell'Ospedale Generale Provinciale di Rieti. Essa dichiara, al riguardo, di essersi dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

Art. 6

Per l'attività di cui al presente atto, l'Azienda corrisponderà alla Fondazione un importo pari a euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni Esame, oltre IVA come per legge.

La Fondazione emetterà fattura con cadenza trimestrale.

L'Azienda si impegna ad eseguire i pagamenti entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di ciascuna fattura.

Il mancato o ritardato pagamento farà maturare, in favore della Fondazione, interessi legali sulle somme scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

Art. 7

In tutte le ipotesi di impossibilità della prestazione per fatti ad essa non imputabili, ovvero nell'ipotesi di contrasto con il regolare svolgimento dell'attività assistenziale del Policlinico, la Fondazione si riserva la

facoltà di annullare, rinviare e riprogrammare gli esami e le attività richiesti dall'Azienda.

Art. 8

La Fondazione – con riguardo agli Esami di cui all'art. 2 – redigerà una propria cartella sanitaria, nella quale sarà raccolta la documentazione relativa alle prestazioni erogate e copia della documentazione amministrativa di natura autorizzativa e prescrittiva ai fini dell'esecuzione dell'esame, ivi compreso il consenso di cui al terzo comma del presente articolo.

La Fondazione garantisce la custodia e conservazione della cartella sanitaria nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

L'Azienda si impegna ad acquisire preventivamente dai propri pazienti, nel rispetto delle norme applicabili, il consenso informato (preceduto da ogni opportuna attività di consulenza e di informazione):

- allo svolgimento, ad opera della Fondazione, dell'Esame richiesto;
- alla comunicazione, da parte della Fondazione all'Azienda medesima, di dati e notizie, contenuti nel referto del predetto Esame, o comunque inerenti le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

L'Azienda ha l'obbligo di consegnare alla Fondazione, insieme con i campioni da sottoporre ad esame, copia del predetto consenso. In difetto, la Fondazione non eseguirà l'Esame richiesto.

Art. 9

Sono indicati, quali Referenti delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo:

- per la Fondazione: dott.ssa Tiziana Vitali;
- per l'Azienda: Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia, dott. Cosimo Oliva

Art. 10

La presente convenzione ha durata dal giorno 6 ottobre 2021 al giorno 31 dicembre 2022, e potrà essere rinnovata con accordo scritto delle Parti, anche mediante scambio epistolare.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, mediante comunicazione a mezzo di raccomandata a./r. o di posta elettronica certificata.

L'Azienda sarà, in ogni caso, obbligata al pagamento di quanto dovuto alla Fondazione per l'attività svolta fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 11

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (pubblicati sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) e si impegna a rispettarne le disposizioni.

Il mancato rispetto di una delle suddette disposizioni costituisce causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 12

Le attività previste dalla presente Convenzione implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “Regolamento”), nonché nei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, i Titolari, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall’inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano a porre in essere, ai sensi dall’art. 32 del Regolamento, tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

Art. 13

Le Parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

Art. 14

Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione della presente Convenzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, lì _____

Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS
Prof. Marco Elefanti

Rieti, lì _____

Azienda Unità Sanitaria
Locale di Rieti
Dott.ssa Anna Petti

Allegato A: procedura operativa

Allegato A

PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CITOGENETICA CLINICA

1. L'Azienda consegna al Servizio di Citogenetica della Fondazione i campioni da analizzare allegando la seguente documentazione:

- a) la richiesta indicante gli estremi della convenzione e i dati sociali e fiscali dell'Azienda;
- b) i dati anagrafici del paziente (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- c) l'elenco analitico degli esami richiesti per ogni campione da analizzare;
- d) il consenso informato del paziente.

2. Il Laboratorio del Servizio di Citogenetica della Fondazione, sulla base della documentazione ricevuta:

- accetta i campioni e, se del caso, comunica all'Azienda a mezzo e-mail eventuali problematiche in merito alla non perfetta conservazione confezionamento dei campioni stessi;
- comunica, a mezzo e-mail, la data per il ritiro/invio del referto.